



# CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## ORDINANZA

**N. 20 DEL 06/05/2021**

### OGGETTO:

**ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DEL TRANSITO E SOSTA IN VIA PALAZZO DI CITTA' PER EVENTO "MERCATO AGRIFLOR SUSÀ" PER IL GIORNO 16 MAGGIO 2021.**

Premesso che per il giorno 16 maggio 2021 è previsto lo svolgimento del “Mercato AgriFlor – esposizione di piante e arte del giardinaggio”, in Via Palazzo di Città, dalle ore 09.00 alle ore 19.00;

Considerato che la realizzazione di quanto sopra di fatto precluderà la sosta nonché la circolazione dinamica veicolare in via Palazzo di Città, dalle ore 06.00 alle ore 21.00 per consentire lo svolgimento del Mercato, e il montaggio e smontaggio dei banchi e delle attrezzature necessarie per il buon esito dell’evento;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare la sosta e vietare il transito nella zona interessata dall’evento, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità;

Visto l’art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del "Nuovo Codice Della Strada " Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d’attuazione c.d.s., D.P.R. 16.12.1992 n. 495

### ORDINA

che dalle ore 06.00 alle ore 21.00 del 16 maggio 2021 sia vietata la sosta ed il transito in via Palazzo di Città, così come indicato da segnaletica mobile apposta in loco;

E’ fatto salvo in caso di necessità, l’accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l’erogazione dei Servizi Principali

### DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all’Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale;

- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale, demandando allo stesso in ordine alle esigenze della manifestazione;

### **AVVISA**

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Comandante della Polizia Locale, Commissario Massavelli dott. Marco.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato digitalmente**  
**MARCO MASSAVELLI**